



Traduzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione internazionale AAL

Concluso il 7 settembre 2017

Entrato in vigore il 7 settembre 2017 con effetto dal 1° gennaio 2017

Il Consiglio federale svizzero,

rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito denominata «SEFRI»), Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, Svizzera e, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, da Mauro Dell'Ambrogio, Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione,

da una parte,

e

l'Associazione Internazionale AAL

Ambient Assisted Living IVZW (associazione internazionale non profit), n. di registrazione ufficiale 894588636, Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, partita IVA n. BE0894588636 (di seguito «Associazione AAL»), rappresentata ai fini della firma del presente accordo dal dott. Rafael de Andrés Medina, Presidente dell'Associazione AAL,

dall'altra,

(di seguito denominati le «Parti»)

hanno convenuto le seguenti condizioni relative agli obblighi e alle responsabilità reciproci:

1. Oggetto e campo d'applicazione

(1) Con la decisione n. 554/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014¹, relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (di seguito «atto di base»), l'Unione ha deciso di erogare un contributo finanziario al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (Programma AAL). Il contributo finanziario dell'Unione ammonta al massimo a 175 milioni di euro per la durata di Orizzonte 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione.

RS 0.420.513.121

¹ GU L 169 del 7.6.2014, pag. 14.

(2) Gli Stati partecipanti hanno approvato la loro partecipazione al Programma AAL e si sono impegnati a erogare il proprio contributo finanziario per il programma AAL all'Unione, rappresentata dalla Direzione generale di *Communications Networks, Content and Technology* (DG Connect).

(3) Gli Stati partecipanti hanno istituito l'Associazione AAL, un'associazione internazionale ai sensi del diritto belga, quale struttura esecutiva preposta all'attuazione del Programma AAL.

(4) Ai sensi dell'atto di base, il contributo finanziario dell'Unione è amministrato dall'Associazione AAL, quale struttura esecutiva preposta all'attuazione, nel quadro di una gestione centralizzata indiretta in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario n. 966/2012². L'accordo di delega n. 30-CE-0688218/00-46 tra la Commissione e l'Associazione AAL (accordo di delega), espone conformemente all'articolo 7 dell'atto di base, i dettagli della gestione indiretta centralizzata.

(5) Il presente accordo è stipulato tra l'Associazione AAL, in qualità di struttura preposta all'attuazione del Programma AAL, e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla SEFRI per l'adesione all'Associazione AAL e in qualità di organo di finanziamento nazionale responsabile della gestione congiunta del Programma AAL. Gli organi nazionali di finanziamento adottano le misure necessarie per il rispetto delle disposizioni del presente accordo.

(6) Qualora la SEFRI deleghi l'esecuzione dell'accordo a un altro ente, rimane nondimeno pienamente responsabile dell'osservanza delle disposizioni del presente accordo nei confronti dell'Associazione AAL.

(7) L'accordo stabilisce per entrambe le Parti contraenti i disciplinamenti validi in materia di:

- attuazione di programmi di lavoro e inviti a presentare proposte nell'ambito del Programma AAL e dell'Associazione AAL;
- allestimento di preventivi annuali e controlli del budget per l'Associazione AAL;
- selezione, messa in atto e amministrazione delle attività condotte dall'Associazione AAL e dei progetti finanziati nell'ambito del Programma AAL;
- sostegno all'unità di gestione (*Management Unit*) dell'Associazione AAL composta da interlocutori nazionali e dall'unità di gestione centrale (*Central Management Unit*);
- finanziamento congiunto di progetti selezionati e altre attività;
- trasferimento del contributo finanziario dell'Unione da parte dell'Associazione AAL alla SEFRI o all'ente debitamente designato;

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- protezione degli interessi finanziari della Commissione, segnatamente in caso di frode, irregolarità, corruzione e altre attività illegali;
- sostegno all'Associazione AAL riguardante il rendiconto annuo, le audizioni e le valutazioni annuali obbligatorie e l'approntamento di tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione intermedia e finale del Programma AAL, per allestire il rapporto finale di controllo del progetto e il rapporto finale del Programma AAL.

(8) Il presente accordo deve essere letto e interpretato unitamente ai seguenti documenti:

- atto di base;
- accordo di delega, con i relativi allegati;
- statuti e norme dell'ordinamento interno (*Rules of Internal Order*; RIO) dell'Associazione AAL, inclusi allegati;
- regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995³, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁴;
- regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013⁵, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode;
- lettera del 13 dicembre 2013 del Segretario di Stato Mauro Dell'Ambrogio a Robert Madelin, direttore generale di DG Connect alla Commissione europea relativa alla partecipazione della SEFRI al Programma AAL e al contributo nazionale;
- verbali dell'Assemblea generale dell'Associazione AAL che approvano l'adesione della SEFRI all'Associazione AAL;
- regole e modalità di cui agli allegati I e III dell'Accordo del 5 dicembre 2014 di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER⁶.

³ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁴ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁵ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

⁶ RS **0.424.11**; GU L 370 del 30.12.2014, pag. 3.

(9) L'attuazione del Programma AAL deve essere conforme alle disposizioni dell'allegato 1 concernente la descrizione dei compiti affidati «Description of entrusted tasks» dell'accordo di delega.

(10) La percentuale di finanziamento del contributo dell'Unione al destinatario nelle proposte selezionate dev'essere calcolata in conformità dei principi di cui al paragrafo 6.1 dell'allegato 1 «Description of entrusted tasks» dell'accordo di delega.

2. Entrata in vigore e durata di validità

(1) Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2017 e sostituisce da tale data l'accordo di partenariato del 16 dicembre 2016⁷ tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione AAL (AALA) per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

(2) Entrambe le Parti contraenti possono sospendere o denunciare il presente accordo in qualsiasi momento in conformità dell'articolo 13 dello stesso.

(3) Prima del 31 dicembre 2020, le Parti contraenti concordano un quadro dettagliato delle diverse tappe per la conclusione del Programma AAL, coordinata con la fine di Orizzonte 2020 al fine di:

- liquidare il pagamento finale da parte dell'Associazione AAL alla SEFRI;
- avviare una procedura di recupero di ogni somma indebitamente pagata a livello di progetto attingendo ai fondi dell'UE e che l'Associazione AAL deve rimborsare al budget dell'Unione.

I compiti affidati come definiti nell'allegato 1 «Description of entrusted tasks» dell'accordo di delega devono essere portati a termine entro il 31 dicembre 2027.

3. Attuazione dei programmi di lavoro dell'Associazione AAL e degli inviti a presentare proposte

(1) L'Associazione AAL allestisce il programma di lavoro annuale costituito da uno o più inviti annuali a presentare proposte, altre attività e compiti amministrativi dell'Associazione AAL. L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato deve essere membro a pieno titolo dell'Associazione AAL e in particolare avere il diritto di voto. L'Assemblea generale dell'Associazione AAL decide il programma di lavoro, che quale allegato all'accordo di finanziamento annuale (*accordi sul trasferimento di fondi*) deve essere anche approvato dalla Commissione europea.

(2) Su richiesta dell'Associazione AAL, l'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato comunica:

- il contributo finanziario destinato al programma di lavoro pianificato sulla base del preventivo previsto;

⁷ RU 2017 447

- i criteri nazionali di ammissibilità e altri requisiti giuridici, amministrativi e finanziari applicabili a ciascun invito a presentare proposte per la redazione di accordi nazionali di sovvenzione con i partecipanti al progetto. Tali criteri e requisiti devono essere trasmessi nei 30 giorni civili successivi alla richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Associazione AAL;
- i criteri nazionali di ammissibilità comunicati devono essere inclusi nell'invito a presentare proposte da parte dell'Associazione AAL;
- il coordinatore nazionale nominato, che dev'essere membro dell'unità di gestione dell'Associazione AAL e dell'unità di gestione centrale e agisce in tutti gli affari amministrativi dell'Associazione AAL e del Programma AAL, in particolare per quanto riguarda l'approntamento e l'esecuzione del programma di lavoro annuale. L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato può sostituire il coordinatore in qualsiasi momento, inviando una lettera all'Associazione AAL con la data in cui la successione ha effetto.

(3) Si applica la disposizione dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1290/2013⁸ del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013⁹ che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.

(4) Gli inviti a presentare proposte indicano la data prevista entro la quale tutti i candidati sono informati sull'esito della valutazione della loro domanda e sulla data indicativa per la firma degli accordi di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione.

4. Amministrazione dei progetti

L'amministrazione congiunta di progetti finanziati è definita in un manuale delle procedure relative al Programma AAL, allestito dall'Associazione AAL.

a. Selezione delle proposte

(1) L'Associazione AAL è responsabile della valutazione e della selezione delle proposte di progetto. La valutazione delle proposte di progetto presentate è effettuata con la collaborazione di esperti indipendenti. Nell'ambito del processo di valutazione è stilata una graduatoria dei progetti. L'unità centrale di gestione prepara un elenco preliminare di proposte di finanziamento. L'ammissibilità delle proposte, inclusa la capacità finanziaria dei singoli candidati, deve essere verificata dall'organo nazionale di finanziamento o dall'ente debitamente designato in conformità delle regole di partecipazione al programma o ai programmi nazionali designati.

⁸ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

⁹ La Svizzera non è vincolata da norme procedurali specifiche che si applicano esclusivamente agli Stati membri dell'UE.

(2) Sulla base di tale elenco, il Consiglio di direzione dell'Associazione AAL effettua la necessaria ripartizione dei finanziamenti richiesti in funzione dei budget nazionali disponibili. Nel caso in cui un progetto sia stato selezionato per il finanziamento ma uno o più programmi nazionali partecipanti abbiano esaurito il budget assegnato, potranno essere prese in considerazione le seguenti opzioni:

- l'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato può aumentare il budget destinato al Programma AAL¹⁰. Ciò può avvenire anche attingendo a mezzi provenienti da altre fonti pubbliche nazionali, ad esempio da altri programmi di ricerca (ad eccezione dei progetti Orizzonte 2020 o di altri progetti AAL non ammissibili per le fonti di finanziamento dell'Unione);
- un organo nazionale di finanziamento di un altro Stato partecipante può finanziare il partner (finanziamento incrociato);
- il processo di ripartizione e ottimizzazione termina nei 30 giorni civili seguenti l'invito all'ottimizzazione inviato dall'unità centrale di gestione.

(3) L'Assemblea generale dell'Associazione AAL approva la graduatoria delle proposte selezionate che è vincolante per tutti i membri dell'Associazione AAL.

(4) Nel caso in cui una proposta sia selezionata per il finanziamento ma uno o più programmi nazionali partecipanti abbiano esaurito il proprio budget o uno o più singoli candidati non risultino ammissibili secondo le regole di partecipazione di un organo nazionale di finanziamento o di un ente debitamente designato, la proposta è contrassegnata con l'invito a essere riformulata, sempre che le regole relative alla riformulazione citate nella documentazione del bando siano applicabili alla proposta. In tal caso:

- il partecipante o i partecipanti possono essere finanziati da fonti private come *private equity* o finanziamento in proprio. Se questi mezzi non sono sufficienti per il partecipante o i partecipanti e non è possibile ricorrere ad altre fonti di finanziamento, il progetto può continuare senza il partecipante o i partecipanti in questione;
- il partner può essere sostituito da un altro partecipante o il progetto può essere aggiudicato senza tale partner, qualora i criteri di ammissibilità siano comunque soddisfatti.

(5) Al fine di assicurare che il progetto sia ancora attuabile e sufficientemente in linea con la proposta valutata dagli esperti indipendenti, l'Associazione AAL può decidere di procedere a un'ulteriore valutazione centrale indipendente con l'aiuto di esperti indipendenti, al fine di valutare la proposta escludendo il partecipante in questione o, su eventuale suggerimento del consorzio di progetto, coinvolgendo un partecipante sostitutivo.

(6) Se si ritiene che il progetto non sia più attuabile o si discosti eccessivamente dalla proposta valutata dagli esperti indipendenti, il progetto è escluso dalla classi-

¹⁰ In Svizzera, solo i fondi provenienti dal credito di cui all'art. 4 del DF del 13 set. 2016 sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2017–2020 (FF 2016 7173) possono essere stanziati per i progetti AAL.

fica ed è esaminato il progetto successivo. Tale decisione è presa dall'Associazione AAL dopo aver acquisito sufficienti prove secondo cui le alternative disponibili sono state verificate e non risultano praticabili.

(7) L'unità centrale di gestione dell'Associazione AAL comunica la lista delle proposte selezionate al coordinatore di progetto di collaborazione transnazionale in seno all'organo nazionale di finanziamento o all'ente debitamente designato entro 14 giorni civili dalla conclusione del processo di valutazione e approvazione della lista. Ciascun coordinatore di progetto transnazionale AAL è invitato a trasmettere tale comunicazione ai rispettivi partner di progetto transnazionali.

I dettagli di tale processo sono descritti nel Manuale delle procedure relative al Programma AAL.

b. Accordi nazionali di sovvenzione

(1) L'organo nazionale di finanziamento del coordinatore di progetto comune organizza il coordinamento e il processo di negoziazione nell'ambito del progetto di collaborazione e assicura che tutti i partner approvino e sottoscrivano un accordo consortile. Per il pieno assolvimento degli obblighi previsti, l'organo nazionale di finanziamento del coordinatore riceve un adeguato supporto dal coordinatore di progetto, dagli altri enti finanziatori nazionali partecipanti e dall'unità centrale di gestione.

(2) Parallelamente al completamento di tale processo di coordinamento e negoziazione, gli organi nazionali di finanziamento impegnati in un progetto di collaborazione concludono accordi di sovvenzione con i partecipanti al progetto. Tali accordi di sovvenzione sono predisposti in conformità delle norme nazionali. Gli organi nazionali di finanziamento verificano l'ammissibilità dei costi; la conformità alle norme nazionali in materia di aiuti di Stato e il rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria per gli aiuti di Stato – definito nella strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato IP/12/458 e nella Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 che disciplina gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹¹ – rivestono un'importanza essenziale¹². Qualsiasi modifica sostanziale del progetto durante il processo di negoziazione, come i cambiamenti della composizione del consorzio, le modifiche degli obiettivi principali del progetto, le riduzioni o gli incrementi sostanziali del budget del progetto devono essere segnalati all'Associazione AAL per l'approvazione da parte degli organi nazionali di finanziamento coinvolti prima della firma degli accordi di sovvenzione. Lo stesso vale se tali modifiche si verificano durante l'esecuzione dei progetti.

(3) Gli accordi di sovvenzione devono contenere anche tutti gli obblighi necessari in materia di rendiconto e controllo indicati nel presente accordo. L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato garantisce altresì che il finanziamento del progetto sia conforme ai tassi di finanziamento stabiliti nell'accordo di

¹¹ GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

¹² La Svizzera non è vincolata da norme procedurali specifiche che si applicano esclusivamente agli Stati membri dell'UE.

delega, compreso l'allegato, e nell'accordo di trasferimento dei fondi tra l'Associazione AAL e la Commissione, nonché alle norme nazionali di finanziamento.

(4) Il beneficiario del progetto deve produrre una dichiarazione attestante che non vi è stato né vi sarà un doppio finanziamento per gli stessi costi ammissibili da parte di una fonte nazionale o dell'Unione.

(5) In caso di fallimento del processo di negoziazione e di assegnazione delle sovvenzioni, l'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato fa rapporto all'Associazione AAL entro 60 giorni civili successivi all'invito alla negoziazione.

(6) L'Associazione AAL può decidere di raccomandare l'interruzione della contrattazione per una proposta i cui negoziati presentano un ritardo eccessivo, modificando pertanto la classifica approvata in precedenza ai sensi del § 5 lettera a numero 3.

(7) Il coordinatore del progetto presenta all'unità centrale di gestione nei 14 giorni civili successivi alla conclusione degli accordi di sovvenzione:

- una descrizione del programma di lavoro del progetto di collaborazione, in particolare di tutte le attività e azioni necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti nella proposta di progetto;
- il piano di finanziamento del progetto;
- le date della firma degli accordi di sovvenzione di ciascun partecipante coinvolto nel progetto di collaborazione.

Su richiesta dell'Associazione AAL, gli organi nazionali di finanziamento garantiscono l'accesso agli accordi di sovvenzione e a tutti i documenti correlati.

(8) La convenzione di sovvenzione include l'obbligo del beneficiario di confermare i finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e di mostrare il logo della Commissione europea in modo appropriato.

(9) La convenzione di sovvenzione include inoltre l'obbligo del beneficiario di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari all'Associazione AAL per la pubblicazione di informazioni non riservate sul progetto.

(10) Se un organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato non opera con accordi di sovvenzione, le norme relative agli accordi di sovvenzione si riferiscono anche ai dispositivi equivalenti nazionali di tali accordi (p. es. decisione in merito alla sovvenzione).

c. Amministrazione di progetti finanziati e altre attività

(1) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato è responsabile dell'amministrazione dei progetti finanziati in conformità del diritto e delle norme nazionali dopo la firma della convenzione di sovvenzione tra l'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato e il beneficiario o uno strumento giuridico analogo d'applicazione. L'amministrazione dei progetti deve seguire le procedure nazionali descritte secondo il modello dell'allegato 2. La relazione sulle procedure nazionali deve contenere in particolare il sistema di controllo nazionale, la

strategia di audit comprendente la metodologia applicata per selezionare gli accordi di sovvenzione da verificare e una dichiarazione secondo cui sono applicate le norme internazionali riconosciute in materia di audit. Il rapporto dev'essere presentato al più tardi entro 60 giorni civili successivi alla firma del presente accordo e diviene un allegato a tale documento.

(2) L'amministrazione comprende almeno:

- un monitoraggio annuale delle prestazioni fornite in singoli progetti nell'ambito di un progetto di collaborazione secondo gli accordi di sovvenzione;
- un monitoraggio congiunto del progetto di collaborazione coordinato dall'unità centrale di gestione e dagli organi nazionali di finanziamento o dagli enti debitamente designati.

(3) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato conduce altre attività, inclusa la partecipazione alla definizione, preparazione e attuazione di misure accompagnatorie su base volontaria.

5. Gestione finanziaria del Programma AAL

a. Principi

(1) L'Associazione AAL è responsabile dell'organizzazione della gestione finanziaria e del trasferimento dei contributi dell'Unione a organi nazionali di finanziamento o a enti debitamente designati.

(2) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato fornisce tutte le informazioni nazionali relative alla gestione finanziaria del Programma AAL su richiesta dell'Associazione AAL entro il termine stabilito. Le informazioni includono in particolare un rapporto di sintesi annuale ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo e la conferma del conto bancario utilizzato dall'organo nazionale di finanziamento o dall'ente debitamente designato per i fondi dell'Unione. Tale conto bancario deve consentire di identificare il contributo dell'Unione.

(3) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato effettua la verifica finanziaria e contrattuale sulla base di regolamenti e procedure nazionali.

(4) In caso di trattenuta o riduzione dei pagamenti a seguito di prestazioni insoddisfacenti del beneficiario, l'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato informa l'Associazione AAL entro 14 giorni civili. Qualora l'Associazione AAL trattenga o riduca i pagamenti all'organo nazionale di finanziamento o all'ente debitamente designato, deve informarne il beneficiario entro 14 giorni civili.

(5) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato supporta, se necessario, il coordinatore del consorzio nel suo obbligo di coordinare e supervisionare il rapporto finanziario sul progetto congiunto nell'ambito del rapporto annuale sul progetto da trasmettere, in lingua inglese, all'unità centrale di gestione.

(6) Per garantire una solida gestione finanziaria, sono impiegati un contabile e un revisore esterno indipendente per la revisione finanziaria annuale dell'Associazione AAL.

(7) L'importo del contributo finanziario dell'Unione a uno specifico invito a presentare proposte è limitato all'importo complessivo dei contributi finanziari nazionali per l'invito, per un massimo di 175 milioni di euro per la durata del Programma AAL.

b. Budget annuale

Il budget annuale è determinato sulla base del programma di lavoro annuale approvato e comprende almeno le seguenti categorie:

- il budget stimato per l'invito a presentare proposte di progetti di collaborazione in ambito di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I) e i contributi finanziari nazionali impegnati;
- il budget per attività accompagnatorie e i contributi nazionali impegnati;
- il budget per l'amministrazione del Programma AAL;
- una stima dei pagamenti annuali per progetti o attività già attribuiti.

c. Modalità di pagamento

(1) Dopo il termine del processo di valutazione e la firma degli accordi di sovvenzione è calcolato il budget finale di un invito a presentare proposte.

(2) L'effettivo contributo finanziario dell'Unione a un progetto dopo la sua conclusione è calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto concluso, approvati dall'organo nazionale di finanziamento in seguito alla verifica finanziaria finale del progetto.

(3) Gli organi nazionali di finanziamento o gli enti debitamente designati elaborano le richieste di rimborso o di anticipo dei destinatari delle sovvenzioni nella propria lingua, secondo le rispettive procedure nazionali. Essi si accertano che le domande siano valide e che i costi siano ammissibili e in linea con l'accordo nazionale di sovvenzione. Tutte le verifiche necessarie sono di competenza dell'organo nazionale di finanziamento o dell'ente debitamente designato.

(4) Il contributo finanziario dell'Unione è erogato dall'Associazione AAL su richiesta dell'organo nazionale di finanziamento o dell'ente debitamente designato. Per sbrigare il pagamento può essere richiesta una copia del documento di pagamento del contributo nazionale. Al fine di agevolare le operazioni di pagamento, è possibile accorpare i pagamenti per diversi progetti. La firma della persona o delle persone autorizzate a sottoscrivere le richieste di pagamento e a gestire il conto bancario confermato dall'organo nazionale di finanziamento o dell'ente debitamente designato deve essere depositata presso l'Associazione AAL.

(5) I contributi finanziari dell'Unione sono versati all'organo nazionale di finanziamento avente i diritti di membro a pieno titolo o all'ente debitamente designato che abbia rispettato i requisiti in materia di rendiconto descritti nell'articolo 6 paragrafo 4 nei 14 giorni civili successivi al ricevimento della richiesta debitamente motivata,

a condizione che l'Unione abbia provveduto per tempo al finanziamento all'Associazione AAL.

(6) I dettagli tecnici delle procedure e delle modalità di pagamento sono stabiliti in un manuale distinto.

(7) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato deve documentare l'ammontare dei costi accettati, ogni altra questione finanziaria o contrattuale per quanto riguarda l'esecuzione del contratto di sovvenzione nazionale, nonché ogni pagamento effettuato al beneficiario delle sovvenzioni e consentire l'accesso ai documenti su richiesta dell'Associazione AAL.

d. Valuta dei documenti e conversione in euro

(1) La fattura dev'essere presentata in euro, incluse le richieste di pagamento da parte degli organi nazionali di finanziamento o degli enti debitamente designati all'Associazione AAL.

(2) Se gli organi nazionali di finanziamento o gli enti debitamente designati sottopongono all'Associazione AAL richieste in una valuta diversa dall'euro, devono convertire in euro le spese e i costi amministrativi registrati nella loro contabilità al tasso di cambio vigente alla data di chiusura dell'invito pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (<https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>).

(3) Laddove nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non sia pubblicato alcun tasso di cambio per la valuta in questione, la conversione va effettuata secondo la media dei tassi di cambio mensili stabiliti dalla Commissione europea e pubblicati nel suo sito Web

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), determinati per il periodo di riferimento corrispondente.

(4) Se l'Associazione AAL tiene la contabilità in euro, deve convertire in euro le spese sostenute in un'altra valuta secondo le sue prassi contabili usuali.

6. Rendiconto, audit e controlli

(1) Ogni anno, entro 60 giorni civili successivi alla chiusura dell'anno civile, il coordinatore del progetto di collaborazione transnazionale deve fornire all'Associazione AAL un rapporto annuale standardizzato che includa un resoconto sullo stato di avanzamento del progetto e un rapporto di controllo finanziario.

(2) L'organo nazionale di finanziamento (o l'ente debitamente designato) del coordinatore di un progetto di collaborazione transnazionale inserisce tale obbligo nell'accordo di sovvenzione. Gli altri organi nazionali di finanziamento o gli enti debitamente designati responsabili del progetto di collaborazione in questione inseriscono nei loro accordi nazionali di sovvenzione i rispettivi obblighi di rendiconto che i loro beneficiari devono osservare nei confronti del coordinatore del progetto.

(3) Il coordinatore deve presentare all'Associazione AAL un rapporto di sintesi standardizzato del progetto di collaborazione transnazionale entro 60 giorni civili successivi alla conclusione del progetto.

(4) Entro 60 giorni civili successivi alla firma del presente accordo, l'autorità nazionale di finanziamento deve produrre, secondo un modello standardizzato (allegato al presente accordo), una descrizione che fornisca una visione d'insieme come pure tutte le successive modifiche del sistema nazionale di controllo interno esistente che consente all'Associazione AAL di valutare in modo centralizzato i rischi legati alla verifica, in particolare le procedure di audit e controllo per impedire la frode e le irregolarità, nonché la strategia di audit che l'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato deve mettere in atto, compreso il metodo impiegato per selezionare gli accordi di sovvenzione e il contratto da sottoporre ad audit. Il documento diviene un allegato al presente accordo.

(5) L'organo nazionale di finanziamento o l'ente debitamente designato contribuisce ad allestire il rapporto finanziario annuale e la previsione finanziaria dell'Associazione AAL, necessari per gestire i contributi finanziari dell'Unione al programma AAL, fornendo un rapporto annuale di sintesi. Quest'ultimo comprende in particolare:

- l'utilizzo del contributo dell'Unione, compresi i pagamenti per progetto a livello dei partecipanti;
- i pagamenti dal budget nazionale ai progetti;
- l'attuazione e i risultati dell'audit o degli audit finanziari nazionali;
- una previsione dei pagamenti per progetto per i sei mesi successivi, sia per il contributo dell'UE sia per i pagamenti nazionali;
- se necessario, le misure adottate dall'organo nazionale di finanziamento per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari.

(6) La SEFRI effettua controlli preliminari (*ex ante*) e successivi (*ex post*) sui beneficiari in conformità della legislazione nazionale, inclusi, laddove opportuno, controlli in loco su campioni di transazioni rappresentativi e basati sul rischio, al fine di assicurare che le transazioni sottostanti siano lecite e regolari e che le azioni finanziate mediante il budget dell'Unione europea siano effettivamente realizzate e attuate in maniera corretta.

(7) La SEFRI accetta i diritti dell'Associazione AAL, della Commissione e degli organi o delle persone fisiche o giuridiche autorizzati dalla Commissione, della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di effettuare controlli, audit e indagini in conformità delle norme e delle modalità di cui all'allegato III dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 2014¹³ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e concede un diritto di accesso appropriato ai suoi locali e a tutte le informazioni necessarie per effettuare controlli, verifiche, ispezioni, audit e valutazioni. Tutti i contratti e gli accordi stipulati tra gli organi

¹³ RS 0.424.11

nazionali di finanziamento e i beneficiari devono altresì indicare espressamente tali diritti di eseguire controlli, ispezioni e audit nonché di accedere ai propri locali a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali controlli, ispezioni e audit.

(8) La SEFRI contribuisce inoltre tempestivamente alla valutazione intermedia e finale del Programma AAL.

(9) La SEFRI si impegna a prevedere lo stesso obbligo di accettare tali controlli, audit e obblighi di rendiconto nei propri contratti o accordi con i beneficiari finali.

7. Obbligo di conservare i documenti e altri giustificativi

(1) Le Parti devono conservare tutti i documenti originali, soprattutto le registrazioni contabili e fiscali, su un supporto adeguato, inclusi gli originali digitalizzati qualora siano autorizzati dalla legislazione nazionale e alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo.

(2) Nel caso in cui siano in corso audit, ricorsi, contenziosi o azioni giudiziarie riguardanti il presente accordo, le Parti devono conservare i documenti fino alla conclusione di tali procedure.

8. Protezione dei fondi UE

a. Responsabilità della SEFRI

(1) Gli organi nazionali di finanziamento sono responsabili quali membri dell'Associazione AAL degli obblighi finanziari dell'associazione medesima nei confronti della Commissione europea sanciti nell'accordo di delega e negli accordi annuali di finanziamento stipulati tra la Commissione europea e l'Associazione AAL per la durata del programma AAL.

(2) La responsabilità finanziaria individuale della SEFRI derivante dal paragrafo (1) è definita come:

- a. una percentuale della responsabilità finanziaria complessiva dell'Associazione AAL calcolata come rapporto tra la somma totale dei fondi UE percepiti e il finanziamento complessivo erogato dall'UE per il Programma AAL ricevuto da tutti gli organi nazionali di finanziamento;
- b. la responsabilità finanziaria complessiva della SEFRI di cui alla lettera a non può superare il finanziamento totale dell'UE per il Programma AAL ricevuto dalla SEFRI.

(3) L'importo del finanziamento UE ricevuto di cui al punto 9 (2) va calcolato in base agli accordi di progetto dopo la conclusione del processo di negoziazione da parte della SEFRI o dell'ente debitamente designato. Esso è approvato dal comitato direttivo dell'Associazione AAL e nel rapporto annuale di audit.

(4) Le responsabilità individuali vanno calcolate ogni anno dal comitato direttivo dell'Associazione AAL e approvate dal revisore. Devono essere confermate per iscritto dagli organi nazionali di finanziamento nei 60 giorni successivi alla richiesta

di conferma da parte dell'Associazione AAL. Dopo la conferma della SEFRI, il relativo documento diventa un allegato del presente accordo.

b. Recupero da parte dell'Associazione AAL

(1) Ciascuna delle Parti deve informare l'altra per iscritto non appena venga a conoscenza che un beneficiario ha violato l'accordo di sovvenzione che esse hanno concluso, compreso l'obbligo del beneficiario di utilizzare la sovvenzione per la finalità approvata.

(2) Ciascuna delle Parti deve adottare misure appropriate per impedire irregolarità, frode, corruzione o attività illecite.

(3) Se un importo di fondi dell'Unione viene indebitamente versato dall'Associazione AAL alla SEFRI o all'ente debitamente designato o se il recupero è giustificato in base al presente accordo amministrativo, la SEFRI o l'ente debitamente designato si impegnano a rimborsare all'Associazione AAL gli importi in questione, a qualsiasi condizione ed entro qualsiasi termine stabilito da quest'ultima.

(4) In caso di pagamenti indebiti (p. es. anticipi, uso irregolare di sovvenzioni ecc.), la SEFRI è responsabile di tutte le perdite di contributi finanziari dell'Unione derivanti dall'insolvenza di un beneficiario e da un utilizzo illegale e irregolare di sovvenzioni nei singoli progetti, se la SEFRI o l'ente debitamente designato non ha applicato tutte le misure legali a livello nazionale per entrare in possesso dei fondi. In tali casi, deve essere presentata una relazione dettagliata all'Associazione AAL.

(5) La SEFRI o l'ente debitamente designato deve intraprendere azioni legali e amministrative per recuperare i fondi indebitamente versati. L'Associazione AAL può rinunciare in tutto o in parte agli importi che non hanno potuto essere recuperati dalla SEFRI o dall'ente debitamente designato, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a. la SEFRI o l'ente debitamente designato ha ottemperato ai propri regolamenti e norme e il mancato recupero non deriva da un errore o una negligenza da parte loro;
- b. la SEFRI o l'ente debitamente designato ha profuso, nel recupero dei fondi indebitamente versati, la stessa diligenza che applicano nel recupero dei propri fondi e hanno dimostrato di aver utilizzato tutte le misure applicabili a loro disposizione, in conformità dei propri regolamenti e norme finalizzati al recupero dei fondi, ricorrendo anche a procedimenti giudiziari ove necessario e pertinente.

9. Visibilità dei fondi UE

(1) Qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa all'attuazione del Programma AAL deve citare il sostegno dell'UE, nonché riportare l'emblema dell'UE e il seguente testo:

«Questa azione è sovvenzionata da fondi del Programma AAL e cofinanziata da fondi del programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea Orizzonte 2020» oppure «Questo programma beneficia di fondi del programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea Orizzonte 2020».

secondo modalità adeguate o commisurate.

(2) Qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa all'attuazione del Programma AAL, dove e quando si rivelino opportune, deve precisare che esprime soltanto l'opinione dell'autore e che la Commissione europea non è responsabile per l'uso delle informazioni ivi contenute.

10. Proprietà intellettuale

(1) La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (IPR) del Programma AAL promuove la creazione di conoscenze, unitamente all'impiego e alla divulgazione dei risultati dei progetti ottenuti nell'ambito del programma congiunto. Con riferimento alle presenti linee guida, i partner di un progetto di collaborazione sono liberi nelle loro decisioni contrattuali.

(2) Per tutti i progetti di collaborazione R&S&I finanziati, è obbligatorio un accordo consortile, che dev'essere firmato da tutti i partner partecipanti. Tale accordo precisa nei dettagli la politica in materia di IPR, in particolare per quanto riguarda la protezione delle conoscenze, la proprietà dei risultati, i diritti di utilizzo e di accesso, sia per l'esecuzione dei progetti sia per la fase di utilizzo.

(3) Le linee guida per un accordo consortile devono essere incluse nel Manuale delle procedure relative al Programma AAL.

11. Riservatezza

(1) Le Parti convengono di adottare misure appropriate per garantire la riservatezza di qualsiasi dato, documento o altro materiale identificato come riservato per la durata del Programma AAL e per i 10 anni successivi alla sua conclusione. Tutte le informazioni ricevute relative alla valutazione delle proposte di progetto sono strettamente riservate.

(2) Ciò comprende l'obbligo di non utilizzare informazioni riservate per scopi diversi da quelli previsti, né di divulgare informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto della parte divulgatrice, di garantire che la comunicazione interna di informazioni riservate da parte di un destinatario avvenga rigorosamente in caso di necessità e di restituire alla parte divulgatrice, su richiesta, tutte le informazioni riservate fornite ai destinatari o da essi acquisite, comprese tutte le copie di tali documenti, e di eliminare tutte le informazioni archiviate in formato elettronico. Se necessario per la registrazione degli obblighi da ottemperare, i destinatari possono tuttavia richiedere di conservare una copia solo a fini di archiviazione.

(3) Nel caso in cui le informazioni riservate siano state comunicate oralmente, il loro carattere riservato deve essere confermato per iscritto dalla parte divulgatrice nei 15 giorni successivi alla divulgazione.

(4) I destinatari sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei loro dipendenti e si assicurano che questi ultimi continuino a rispettarli, per quanto giuridicamente possibile, durante e dopo la conclusione del presente accordo e/o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

(5) La riservatezza non è più applicabile qualora le informazioni confidenziali divengano pubblicamente accessibili in modalità diverse da quelle di una violazione degli obblighi di riservatezza. La parte divulgatrice informa successivamente il destinatario che le informazioni confidenziali non sono più tali. Queste ultime sono successivamente comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da parte di terzi che le possiedono legalmente e senza obbligo di riservatezza o la divulgazione o la comunicazione di tali informazioni confidenziali è imposta dalla legge nazionale di una delle Parti.

(6) Le Parti adottano tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale e oggettiva del Programma AAL sia compromessa per motivi di interesse economico, di affinità politiche o nazionali, di legami familiari o affettivi o per qualsiasi altro interesse comune («conflitti di interessi»).

Qualsiasi situazione che comporti o suscettibile di condurre a un conflitto di interessi durante l'attuazione del Programma AAL deve essere notificata senza indugio per iscritto alla controparte.

Entrambe le Parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.

12. Trattamento dei dati personali

(1) Tutti i dati personali relativi al Programma AAL sono trattati dall'Associazione AAL in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001¹⁴. La SEFRI assicura il trattamento dei dati personali in base ai propri accordi di sovvenzione in conformità della legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

(2) Le persone di cui vengono trattati i dati hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla Sezione 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. Tali diritti comprendono, tra l'altro, il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati imprecisi o incompleti.

(3) I richiedenti trasmettono all'Associazione AAL o alla SEFRI eventuali domande relative al trattamento dei loro dati personali.

(4) Essi hanno altresì il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati conformemente all'art. 24.2 dell'accordo di delega.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

13. Sospensione e denuncia

(1) Il presente accordo può essere sospeso da una delle Parti nel caso in cui l'altra non adempia agli obblighi ivi specificati o nel caso in cui la partecipazione della SEFRI al Programma AAL sia sospesa a seguito di una decisione dell'Associazione AAL. Questa sospensione ha effetto 30 giorni civili dopo il ricevimento della notifica.

(2) Entrambe le Parti possono sospendere o denunciare l'accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta inviata tramite posta raccomandata. In tal caso, il presente accordo cessa di avere effetto 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.

(3) I progetti e le attività in corso al momento della sospensione o della denuncia del presente accordo continuano fino al loro completamento alle condizioni previste dall'accordo stesso. Di comune accordo le Parti stabiliscono ogni altra questione conseguente alla sospensione o denuncia del presente accordo.

(4) In particolare, fatti salvi i paragrafi (1) e (2) del presente articolo, i progetti e le attività in corso al momento della sospensione o della denuncia del presente accordo continuano fino al loro completamento alle condizioni previste dall'accordo stesso.

14. Notifiche e comunicazioni

(1) Qualsiasi notifica o comunicazione deve essere trasmessa per iscritto ai seguenti indirizzi:

- Per l'*Associazione AAL*:
AAL International Association
Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
- Per la *Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI*:
Daniel Egloff
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Svizzera

(2) Ciascuna delle Parti del presente accordo informa immediatamente l'altra per iscritto in merito a qualsiasi cambiamento dei nomi e degli indirizzi sopra indicati.

15. Emendamenti e modifiche

(1) Gli emendamenti o le modifiche apportati al presente accordo devono essere effettuati per iscritto e firmati da una persona autorizzata per ciascuna delle Parti.

(2) Ciascuna delle Parti informa l'altra se ritiene che le prestazioni siano inadeguate o che l'accordo non sia più conforme ai documenti costituenti del Programma AAL.

(3) Qualsiasi modifica degli accordi amministrativi stipulati tra l'Associazione AAL e la SEFRI dev'essere approvata dall'Assemblea generale dell'Associazione AAL prima di qualsiasi firma.

(4) Nel caso in cui la SEFRI modifichi la propria struttura amministrativa, in particolare per quanto riguarda l'ente debitamente designato per il Programma AAL, tali modifiche – compresa la data della loro entrata in vigore – vanno comunicate entro un mese all'Associazione AAL al fine di comprovarne la legittimazione. Tali comunicazioni devono essere allegate al presente accordo, che rimane in vigore senza dover intraprendere ulteriori azioni.

16. Lingua

L'inglese deve essere utilizzato per tutti i documenti e tutte le notifiche preparati dall'Associazione AAL o comunicati all'Associazione AAL dalla SEFRI o dall'ente debitamente designato, compresi i rapporti e i risultati dei lavori, nonché nelle riunioni condotte ai sensi del presente accordo o in relazione allo stesso, ad eccezione dei documenti di carattere puramente nazionale. Qualsiasi traduzione è prevista solo per comodità e non ha alcun effetto giuridico.

17. Composizione delle controversie e diritto applicabile

(1) Qualsiasi controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del presente accordo è risolta in via amichevole. Le controversie che non possono essere risolte tra le Parti sono portate dinanzi alle giurisdizioni belghe.

(2) Il presente accordo e tutte le questioni derivanti da quest'ultimo sono disciplinati dal diritto belga.

18. Separabilità

Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel presente accordo o in qualsiasi documento redatto in relazione allo stesso siano ritenute da un tribunale o da un'autorità competente non valide, illegali o inapplicabili sotto qualunque aspetto ai sensi di qualsivoglia legge applicabile, tra cui il diritto in materia di concorrenza, la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente accordo non devono in alcun modo essere pregiudicate o invalidate, a condizione che in tal caso le Parti si impegnino a approfondire tutti gli sforzi ragionevoli dal punto di vista commerciale per conseguire lo scopo della disposizione non valida mediante una nuova stipula legalmente valida che produca lo stesso beneficio o onere economico (o sostanzialmente simile).

Fatto a Bruxelles in due esemplari originali in lingua inglese.

Bruxelles, 29 agosto 2017

Bruxelles, 7 settembre 2017

Per
il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dalla Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l'innovazione:

Per
l'Associazione Internazionale AAL:

Mauro Dell'Ambrogio,
Segretario di Stato

Dr. Rafael de Andrés Medina,
Presidente

*Allegato 1*¹⁵

Elenco dei membri con il rispettivo impegno annuale

¹⁵ Non pubblicato nella RU.

*Allegato 2*¹⁶

Sistemi nazionali di controllo e audit

¹⁶ Non pubblicato nella RU.

